

ATTI DEL CONVEGNO

GRUPPI DI IMPRESE

BRESCIA 13-14 Marzo 1992
TEATRO GRANDE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BRESCIA

TRIBUNALE DI BRESCIA

ORDINE DEGLI AVVOCATI E
PROCURATORI DI BRESCIA

ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI DI BRESCIA

COLLEGIO DEI RAGIONIERI
DI BRESCIA

FIN~ECO
leasing

GRUPPO **BIPOP**



SOMMARIO

INTRODUZIONE	pag.	1
<i>Gastone Cottino</i>		
I GRUPPI DI IMPRESA NELL'ESPERIENZA GIURIDICA EUROPEA	pag.	3
<i>Alessandro Cerrai</i>		
I GRUPPI DI IMPRESE NEL DIRITTO ITALIANO	pag.	23
<i>Marino Bin</i>		
L'INSOLVENZA DELLE SOCIETÀ DI GRUPPO E LE PROCEDURE CONCURSUALI	pag.	29
<i>Stefano Rosa</i>		
LA CONVERSIONE DEI FALLIMENTI DELLE FIDUCIARIE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	pag.	41
<i>Filippo Nora</i>		
IL CONFLITTO DI INTERESSI NEI GRUPPI DI IMPRESE	pag.	44
<i>Tito Malaguti</i>		
GRUPPI E SOCIETÀ UNIPERSONALI	pag.	48
<i>Antonio Piras</i>		
NOTE SULLA NOZIONE DI CONTROLLO NELLA LEGISLAZIONE SPECIALE	pag.	57
<i>Piergaetano Marchetti</i>		
I GRUPPI POLIFUNZIONALI BANCARI	pag.	67
<i>Giuseppe Di Chio</i>		
CONSIDERAZIONI IN TEMA DI NOZIONE DI GRUPPO E DI IMPUGNATIVA DEL BILANCIO CONSOLIDATO	pag.	80
<i>Lorenzo De Angelis</i>		
LA REDAZIONE DEI BILANCI CONSOLIDATI FRA PREMESSE TEORICHE E SOLUZIONI TECNICHE	pag.	83
<i>Arnaldo Canziani</i>		
LA FUNZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO NELLA TUTELA DEGLI INTERESSI CORRELATI AL GRUPPO	pag.	95
<i>Sabino Fortunato</i>		

IL BILANCIO DELLE SOCIETÀ DI GRUPPO "DOMESTICO" ALLA LUCE DELLA LEGGE TRIBUTARIA	pag. 106
<i>Adriano Di Pietro</i>	
OSSERVAZIONI IN TEMA DI IMPOSTE DIFFERITE ED ANTICIPATE NEI BILANCI CONSOLIDATI	pag. 118
<i>Paola Tarigo</i>	
GRUPPI DI SOCIETÀ E CLAUSOLE LIMITATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI PARTECIPATIVI: PROBLEMI IN TEMA DI ATTIVITÀ DISPOSITIVA DI PARTECIPAZIONI IN GRUPPI DI SOCIETÀ	pag. 122
<i>Murio Mistretta</i>	
LA DISCIPLINA DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO	pag. 125
<i>Rag. Franco Roscini-Vitali</i>	
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	pag. 128
<i>Vincenzo Allegri</i>	

OSSERVAZIONI IN TEMA DI IMPOSTE DIFFERITE ED ANTICIPATE NEI BILANCI CONSOLIDATI

Paola Tarigo

Dottore di ricerca dell'Università di Genova

Il mio intervento ha per oggetto il tema della determinazione delle imposte differite nel bilancio di gruppo cui ha fatto riferimento il Prof. Canziani nella propria relazione di vivissimo interesse.

Opportunamente - mi permetto di osservare - il Prof. Canziani ha posto nel debito rilievo il problema della determinazione delle imposte differite che tuttora non trova adeguata trattazione ed applicazione rispettivamente nella dottrina e nella prassi aziendalistica, pur rivestendo grande importanza in particolar modo in sede di bilancio consolidato, più che a livello di bilancio di esercizio, per l'utilizzo di tale documento essenzialmente quale strumento cognitivo dei risultati economici, patrimoniali e finanziari del gruppo e solo in secondo grado quale potenziale istituto giuridico suscettibile di utilizzazione in sede tributaria.

L'irrelevanza fiscale del bilancio di gruppo - e si fa qui riferimento più propriamente alle implicazioni di natura tributaria che discendono dal perseguimento di strategie economico-aziendalistiche, si pensi ad esempio alle conseguenze sul prelievo impositivo di una rivalutazione delle immobilizzazioni effettuata nel bilancio di esercizio - lo mette infatti al riparo da potenziali pretese, o comunque possibili contestazioni, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, garanzia del tutto esclusa invece agli effetti della redazione del bilancio di esercizio, in particolar modo nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano ove vige il principio di unicità del bilancio a fini commerciali e tributari, di talché non è prevista dal diritto tributario la redazione di un bilancio «fiscale» quale istituto autonomo e differente da quello civilistico.

Su tre questioni vorrei in particolare soffermarmi. In primo luogo, pur non essendo mia intenzione quella di addentrarmi nella esegesi delle disposizioni della normativa italiana, vorrei svolgere alcune osservazioni intorno all'esistenza di un obbligo, ovvero di una mera facoltà, in capo ai gruppi agli effetti della rilevazione delle imposte differite o anticipate nei propri bilanci consolidati.

Di certo il legislatore comunitario ha maggiormente avvertito con il bilancio di gruppo, più che con quello di esercizio, l'esigenza di fornire uno strumento atto a consentire la valutazione dell'economicità globale dell'impresa. Tale consapevolezza è visibile, confrontando le direttive in materia di bilanci, laddove è posto un preciso obbligo di rilevazione contabile dell'onere fiscale differito nei conti consolidati ed una prescrizione più velata, tanto da sembrare opzionale, nella direttiva sulla redazione dei conti annuali, più precisamente in materia di contenuto della nota integrativa.

Stabilisce, infatti, l'art. 29, quarto comma, della VII Direttiva CEE, in sede di definizione dei criteri di valutazione da adottarsi per gli elementi dell'attivo e del passivo compresi nel consolidamento, che nello stato patrimoniale e nel conto economico consolidati si debba tener conto della differenza risultante, all'atto del consolidamento, tra l'onere fiscale imputabile all'esercizio in corso e agli esercizi precedenti e l'onere fiscale già pagato o da pagare per tali esercizi, nella misura in cui è probabile che in un futuro prevedibile ne risulti un onere effettivo per una delle imprese consolidate.

Inspiegabile il completo disinteresse del legislatore italiano agli effetti dell'attuazione di tale disposizione comunitaria: la norma, infatti, non è stata trasfusa nel decreto legislativo n. 127/1991, né la relazione ministeriale accenna, benché minimamente, a tale omissione. Anche la nuova disciplina in materia di contenuto della nota integrativa, dall'altra parte, non recepisce quanto prescritto dall'art. 34, punto 11, della VII Direttiva, ove si richiedono le indicazioni concernenti la differenza fra l'onere fiscale imputato ai conti pro-

fitti e perdite consolidati dell'esercizio in corso e degli esercizi precedenti e l'onere fiscale già pagato o da pagare per tali esercizi, se essa è di entità apprezzabile nei riguardi del futuro onere fiscale. Tale importo, si aggiunge, può anche essere indicato cumulativamente nello stato patrimoniale in una voce specifica dal titolo corrispondente.

Vi è da chiedersi, dunque, in prima istanza se, in assenza di una disposizione del decreto legislativo di attuazione che imponga esplicitamente l'obbligo di imputazione delle imposte differite - o anticipate - al conto economico consolidato, possa concludersi che esista, allo stato attuale della disciplina commerciale italiana, soltanto una facoltà e non un obbligo di procedere alla determinazione delle imposte differite, pur ricorrendone i presupposti a norma della direttiva.

Escluderei tale eventualità. Non può disconoscersi, infatti, che l'accoglimento dei principi di competenza e di prudenza da parte del legislatore italiano valga a legittimare e ad imporre al tempo stesso la rilevazione nel conto economico delle imposte sul reddito, come qualunque altro onere di gestione, in una dimensione che prescinde dall'aspetto puramente finanziario e che riguarda, al contrario, alla imputazione economica (il c.d. *matching principle*) e temporale (il c.d. *accrual concept*) dell'evento che causa la loro origine, evento che può essere individuato nella produzione del reddito globale della gestione consolidata o di singole componenti di reddito che a questa affluiscono. Non necessariamente deve quindi ricercarsi nel decreto legislativo di attuazione della VII Direttiva, come non la si ricerca per le altre componenti reddituali di gestione, una esplicita disposizione in tal senso. Che obbligo vi sia discende intrinsecamente dall'accoglimento dei principi di competenza e di prudenza.

Per altro verso che l'atteggiamento del legislatore italiano sia volto a mitigare quanto più possibile l'impatto della disciplina tributaria sulla redazione del bilancio consolidato è poi dimostrato dall'opzione imperativa che questi ha esercitato a fronte della facoltà che la direttiva concedeva ai singoli Stati membri agli effetti del mantenimento nei conti di gruppo delle rettifiche di valore eccezionale operate esclusivamente in seguito all'applicazione della legislazione fiscale. Non si spiegherebbe, pertanto, per quale ragione la nuova disciplina civilistica imponga l'eliminazione di tali rettifiche in sede di consolidamento - obbligando i gruppi al gravoso ricalcolo di poste anche di esercizi precedenti al fine di assicurare l'autonomia della normativa sui bilanci dalle disposizioni tributarie - e consenta al tempo stesso di omettere la rilevazione contabile dell'effetto fiscale che discende dalla determinazione del resto imponibile alle imprese facenti parte del gruppo secondo principi difforni da quelli civilistici del decreto attuativo, influenzando nuovamente il risultato economico consolidato con le deviazioni fiscali di cui si era posta come obiettivo l'eliminazione.

Un secondo aspetto su cui riterrei opportuno soffermarmi concerne le soluzioni tecniche che la VII Direttiva - e con essa, pur silente, il decreto legislativo di attuazione - lascia aperte agli effetti della imputazione al conto economico consolidato delle imposte differite o anticipate. Il Prof. Canziani ha acutamente individuato una fattispecie che, sia nella dottrina aziendalistica sia nella prassi, suscita non lievi perplessità valutative. In sintesi ha prospettato il caso dell'impresa che effettui ammortamenti anticipati, forieri - come è noto - di imposizione fiscale differita nel tempo, cui consegua l'alienazione del cespite patrimoniale mediante realizzo di plusvalenza a sua volta tassata frazionatamente in una pluralità di esercizi con un ulteriore differimento impositivo.

In presenza di un processo di continuo reinvestimento delle immobilizzazioni e prolungato rinvio di tassazione, se non può negarsi che imposte differite vi siano, è alquanto dubbio peraltro potersi affermare se in un futuro prevedibile - come prevede testualmente la disposizione della VII Direttiva - da tali operazioni potrà scaturire un onere effettivo per l'impresa. L'ottica in cui si pone il legislatore comunitario della soluzione del problema è decisamente patrimonialistica e tipicamente anglosassone: questi si limita, infatti, a richiedere l'esposizione nei conti consolidati della posta patrimoniale che esprime il differimento impositivo - o nell'ipotesi contraria l'anticipazione del prelievo - in misura tale da coprire il previsto debito o credito futuro esigibile e pertanto il legislatore impone che la

rilevazione contabile avvenga sulla base delle aspettative future. Tecnicamente tale metodo, denominato «*partial provision approach*» impone delle congetture sulla probabilità che in un futuro prevedibile l'imposizione differita si tramuti in esigibile e conduce inevitabilmente, in presenza di processi continui di reinvestimento, ad una limitata imputazione al conto economico consolidato delle imposte differite o anticipate che pur sarebbero di competenza dell'esercizio.

Poiché tale metodo parziale non è di universale accettazione - ed è in particolare contrario all'approccio contabile statunitense della «*comprehensive income tax allocation*» - può prospettarsi, nell'ambito di un gruppo multinazionale, l'esistenza di affiliate estere incluse nell'area di consolidamento che, nella redazione dei rispettivi conti annuali, si siano avvalse di criteri di valutazione delle imposte difforni da quelli utilizzabili dalla capogruppo nel bilancio consolidato. In tal caso sarà necessario rendere omogenei i criteri in concreto adottati da ciascuna società estera ai fini della rilevazione contabile delle imposte per procedere alle successive operazioni di consolidamento.

In tale fase la rilevazione delle imposte differite o anticipate può essere, in sintesi, conseguenza indiretta di rettifiche attinenti in linea generale l'armonizzazione di principi contabili adottati per la valutazione di ciascuna posta di bilancio - a titolo esemplificativo in materia di valutazione degli elementi del capitale circolante o immobilizzato - nonché in via diretta l'effetto della specifica omogeneizzazione delle norme di comportamento contabile sul trattamento della imposizione differita.

La terza questione, cui desidero accennare, concerne in particolare la delimitazione delle sfere di competenza - in termini di rilevazione contabile delle imposte - tra i singoli conti annuali ed il bilancio consolidato.

La portata della citata norma contenuta nell'art. 29, comma 4, della VII Direttiva non si risolve infatti nella mera determinazione delle imposte differite o anticipate imputabili al conto economico di consolidamento per sanare un comportamento contabile omissivo delle società, facenti parte del gruppo, nei rispettivi bilanci annuali. La disposizione impone infatti di tenere conto dello scostamento tra l'imposta imputabile alla gestione ed il prelievo immediatamente esigibile - anche agli effetti di precedenti esercizi - all'atto del consolidamento, in altri termini al momento in cui la situazione patrimoniale o reddituale del gruppo come entità a sé stante distinta dalle singole imprese è già definita, essendosi ultimata la procedura di mera aggregazione delle posizioni individuali ed essendosi pertanto giunti ad un sistema unitario di valori in cui non è più possibile individuare analiticamente i singoli aggregati, intrinsecamente collegati in modo inscindibile. A tal punto si innesta la portata della disposizione.

Se solo virtualmente la procedura di consolidamento può essere scomposta in una serie di fasi consecutive culminanti nell'atto finale, certamente è vero che, agli effetti della determinazione delle imposte imputabili alla gestione consolidata possono distinguersi, anche operativamente, due diversi stadi di cui il primo è rappresentato dall'aggregazione delle singole posizioni fiscali, ed in tale fase si collocano le procedure di armonizzazione cui si accennava innanzi, ed il secondo si estrinseca in una nuova rideterminazione delle imposte attribuibili alla gestione del gruppo per tenere conto dei nuovi effetti fiscali differiti che la procedura di consolidamento genera ex novo e che pertanto non potevano essere oggetto di rilevazione contabile in sede di redazione dei singoli bilanci annuali. Tipica è l'eliminazione delle operazioni infra-gruppo di cessione di elementi del capitale circolante o immobilizzato che genera imposte anticipate.

In tali fattispecie la previa imposizione - in capo alle singole società - dei componenti reddituali dalle operazioni infra-gruppo poste in essere rispetto al relativo concorso nel bilancio consolidato, determinato dalla avvenuta esteriorizzazione della transazione con soggetti terzi estranei al gruppo, produce infatti una anticipazione del prelievo fiscale destinata a riassorbirsi quando l'originaria operazione infra-gruppo valica tale ambito mediante una nuova transazione in cui la controparte contrattuale è rappresentata da una società non facente parte del gruppo.

Anche l'eliminazione, in sede di consolidamento, dei dividendi erogati dalla partecipa-

ta, operazione necessaria al fine di impedire una duplice trasposizione di risultati nel bilancio consolidato quale dividendo percepito per un verso e quale quota di partecipazione al reddito netto di esercizio della controllata per altro verso, può incidere diversamente sulla imposizione del gruppo a seconda degli strumenti giuridici adottati dalle singole legislazioni tributarie per impedire la doppia imposizione economica dei dividendi.

Infine di non minor peso e complessità si presentano i problemi valutativi delle imposte differite connesse ai c.d. «*undistributed earnings*», vale a dire delle imposte dovute sia dalla partecipante che dalla partecipata in conseguenza di una futura distribuzione di dividendi con utili prodotti nell'esercizio. In tal caso la questione principale che si pone è se debbano essere imputate al conto economico consolidato anche le imposte relative ad utili prodotti nell'esercizio la cui distribuzione non avrà luogo in futuro o che, pur verificandosi, non produrrà alcun prelievo esigibile.

Se non può porsi in dubbio l'esistenza, in tale fattispecie, di una imposizione differita nel tempo che diventerà esigibile ad avvenuta distribuzione dei dividendi, non può negarsi che la holding, in qualità di azionista, dispone di un potere che può estendersi da un vero e proprio controllo ad una influenza di non minor peso sulle decisioni della partecipata, cui corrisponde la capacità di impedire la distribuzione di dividendi da parte di questa, evitandone, di conseguenza, la relativa imposizione: ciò varrebbe ad escludere, probabilmente, l'imputazione delle imposte differite al conto economico consolidato di gestione.

Occorre tener presente inoltre che vi sono rilevanti implicazioni sulla tassazione esigibile e differita del gruppo quando vi è anche consolidamento fiscale - oltre che economico - e quando le imprese rientranti nell'area di consolidamento appartengono ad ordinamenti tributari diversi. In relazione al primo aspetto ad esempio la determinazione dell'imposta dovuta per l'esercizio e dell'imposizione differita a livello di bilancio di gruppo è differente a seconda che la legislazione tributaria nazionale consenta un consolidamento ai fini fiscali, ovvero riconosca solamente quali soggetti passivi di imposta le singole società ad esso appartenenti. Con preciso riferimento al diritto positivo italiano, il consolidamento a fini fiscali potrebbe essere accordato solo ove il gruppo fosse qualificabile quale organizzazione non appartenente ad altro soggetto passivo nei cui confronti il presupposto dell'imposta si verifici in modo unitario ed autonomo. Ma tale identificazione non è allo stato attuale configurabile.

In relazione al secondo aspetto sopra prospettato, si tratta chiaramente di un problema che affiora solo nell'ambito di un gruppo multinazionale e che non sorgerebbe laddove, al consolidamento economico, conseguisse un consolidamento a fini fiscali su scala internazionale, vale a dire se il gruppo in quanto tale avesse una propria soggettività tributaria, essendo configurabile quale «super-soggetto» passivo con riferimento al diritto internazionale tributario.